

Regione Lazio

Atti del Presidente della Regione Lazio

Decreto del Presidente della Regione Lazio 2 agosto 2022, n. T00113

**Nomina del Revisore dei conti unico e del supplente dell'I.R.Vi.T. (Istituto Regionale per le Ville Tuscolane)
ai sensi dell'articolo 11 comma 3 e 5 della Legge Regionale n. 43 del 6 novembre 1992 e ss.mm.ii.**

Oggetto: Nomina del Revisore dei conti unico e del supplente dell'I.R.Vi.T. (Istituto Regionale per le Ville Tuscolane) ai sensi dell'articolo 11 comma 3 e 5 della Legge Regionale n. 43 del 6 novembre 1992 e ss.mm.ii.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

VISTI:

- la Costituzione della Repubblica italiana;
- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni;
- il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni;
- il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche e, in particolare, l'articolo 53;
- il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e, in particolare, l'art. 6 comma 3;
- il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) e successive modifiche;
- gli articoli 2382 e 2399 del Codice Civile;
- il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111 e, in particolare, il comma 19 dell'art. 10;
- legge regionale n. 12 del 13 agosto 2011 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011-2013) e, in particolare, l'articolo 1, comma 97;
- l'articolo 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*), convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, secondo cui il trattamento economico di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni non può superare quello del primo presidente della Corte di Cassazione;
- l'art. 13, comma 1 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, con cui è stato fissato il limite massimo retributivo riferito al primo presidente della

Corte di cassazione previsto dagli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni;

- la legge 23 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) e, in particolare, l'art.1, comma 471, che ha esteso l'applicazione del citato art. 23-ter del D.L. 201/2011 a chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche retribuzioni o emolumenti comunque denominati in ragione di rapporti di lavoro subordinato o autonomo;
- l'articolo 7, comma 2, del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 recante "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190", il quale prevede che le disposizioni relative all'incandidabilità alle cariche elettive regionali si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza del Consiglio regionale, della Giunta regionale, dei rispettivi Presidenti e degli Assessori regionali;
- il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e successive modifiche e, in particolare, l'articolo 15;
- il decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) e, in particolare, l'articolo 2, comma 3, e l'articolo 7;
- la deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio 2014, n. 33 (Adozione del codice di comportamento del personale della Giunta regionale e delle agenzie regionali);
- la legge regionale 10 agosto 2016, n.12 (Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione) e successive modifiche e, in particolare, l'art. 1, commi 2 e 3;
- il decreto legislativo del 27/01/2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) e in particolare l'art. 10;
- il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e, in particolare, quanto previsto all'art. 356;
- la legge regionale n. 20 del 30 dicembre 2021 "Legge di stabilità regionale 2022";
- la legge regionale n. 21 del 30 dicembre 2021 "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024";
- le circolari del Segretario Generale n. 310341/2016 e n. 569929/2016 in applicazione della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 20 aprile 2001, n.1.1.26/10888/9.92;

VISTA la Legge regionale 6 novembre 1992 e ss.mm.ii. recante "Istituzione dell'Istituto regionale per le ville tuscolane I.R.Vi.T." e, in particolare, gli articoli 11 e 4 della Legge regionale n.43 del 1992;

ATTESO che:

- l'articolo 11, comma 2 prevede che: "Il revisore dei conti unico è scelto tra gli iscritti al registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE)";
- il comma 3 prevede: "La nomina del revisore dei conti unico è effettuata con decreto del Presidente della Regione entro i trenta giorni antecedenti la scadenza del precedente organo di revisione";
- il comma 4 prevede: "Il provvedimento di nomina fissa il compenso spettante al revisore dei conti unico, che comunque non può essere superiore a quello dell'ultimo presidente del collegio"
- il comma 5 prevede: "Con le modalità di cui al comma 3 è nominato il revisore dei conti supplente. L'incarico di revisore dei conti supplente è a titolo gratuito. Il revisore dei conti supplente subentra nell'esercizio delle funzioni in caso di morte, di rinuncia o di decadenza del revisore dei conti unico e da tale momento viene corrisposto il relativo compenso".

CONSIDERATO altresì che "agli incarichi in organi di controllo, quali i collegi sindacali e i comitati dei revisori", non si applica quanto disposto dall'articolo 5, comma 9, del decreto legge 95/2012, come chiarito dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione con la circolare 6/2014 e confermato anche con la successiva circolare 4/2015;

VISTA la nota trasmessa a mezzo pec del 3 dicembre 2021 con la quale il Dott. Filippo D'Alterio, revisore dei conti unico dell'I.R.Vi.T, ha presentato le sue dimissioni volontarie e irrevocabili dall'incarico;

VISTA la nota del Presidente della Regione Lazio prot. n. 393320 del 21 aprile 2022, nella quale viene individuato il Dott. Andrea Pirrottina quale nuovo Revisore dei conti unico dell'I.R.Vi.T., avuto riguardo all'esperienza professionale maturata così come risultante dal curriculum vitae allegato alla nota prot. n.393320 del 21 aprile 2022 nonché il Dott. Tito Flavio Scibetta quale revisore dei conti supplente avuto riguardo all'esperienza professionale maturata così come risultante dal curriculum vitae allegato alla medesima nota;

VISTI i curricula del Dott. Andrea Pirrottina e del Dott. Tito Flavio Scibetta;

PRESO ATTO della dichiarazione sostitutiva, resa e sottoscritta dal Dott. Andrea Pirrottina e dal Dott. Tito Flavio Scibetta ai sensi del D.P.R 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., concernente la dichiarazione di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di essere a conoscenza delle cause di inconfiribilità, incompatibilità, decadenza, conflitto di interessi, previste dalle norme vigenti in precedenza citate e di non trovarsi, alla data odierna, in alcuna di esse;

DATO ATTO che sono state attivate dal Responsabile del procedimento, nei riguardi del dott. Andea Pirrottina e del Dott. Tito Flavio Scibetta, le seguenti verifiche:

- con nota prot. n. 412774 del 28 aprile 2022 è stata richiesta all'INPS la verifica nel casellario delle posizioni previdenziali attive e le informazioni concernenti l'eventuale sussistenza di rapporti di lavoro pubblico e/o privato (comprensive dell'indicazione dell'azienda/ente datore di lavoro);
- con nota prot. n. 412689 del 28 aprile 2022, è stato richiesto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, il certificato generale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti;

ACQUISITI:

- la visura delle camere di commercio d'Italia - Registro delle Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA, del 18 aprile 2022 e 26 aprile 2022;
- la nota dell'INPS -Direzione regionale Lazio- pervenuta mediante posta certificata, acquisita al protocollo regionale con n.458625 dell'11 maggio 2022;
- il certificato dei carichi pendenti emesso dalla Procura della Repubblica di Roma, acquisito agli atti regionali con prot. n.461808 dell'11 maggio 2022;
- il certificato del casellario giudiziario emesso dalla Procura della Repubblica di Roma, acquisito agli atti regionali con prot. n.482507 dell'17 maggio 2022;

CONSIDERATO che il Responsabile del procedimento ha verificato in sede di attività istruttoria , nei confronti del dott. Andrea Pirrottina e del dott. TitoFlavio Scibetta sulla base delle dichiarazioni rese nella documentazione presentata e sulla scorta delle risultanze acquisite d'ufficio, nell'ambito dell'attività di controllo puntuale preventivo al provvedimento amministrativo, per quanto consta, l'inesistenza di cause di inconfiribilità e incompatibilità con riferimento all'incarico di che trattasi, fermo restando che l'esito dell'istruttoria non solleva in alcun modo i dichiaranti dalle responsabilità previste ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci;

RITENUTO per i motivi di cui sopra, di nominare il dott. Andrea Pirrottina, quale revisore dei conti unico dell'I.R.Vi.T (Istituto Regionale per le Ville Tuscolane), per la durata di 3 (tre) anni, ai sensi dell'articolo 11 comma 6 della citata L.R. 43/1992;

RITENUTO per i motivi di cui sopra, di nominare il dott.TitoFlavio Scibetta, quale revisore dei conti unico supplente dell'I.R.Vi.T (Istituto Regionale per le Ville Tuscolane), per la durata di 3 (tre) anni a titolo gratuito, ai sensi dell'articolo 11 comma 5 della citata L.R. 43/1992;

RITENUTO OPPORTUNO, alla luce di quanto disposto dal citato art. 11 comma 4 della L.R. 43/1992, stabilire, anche in linea con le disposizioni ed esigenze di contenimento della spesa pubblica ed in considerazione dei valori medi degli ultimi tre anni delle spese di funzionamento ed investimento dell'Ente, che il compenso annuo lordo onnicomprensivo spettante al Revisore dei conti unico, a carico dell'I.R.Vi.T., sia pari a quello già riconosciuto al precedente revisore unico dell'Ente, quindi ad Euro 2.000,00 annui, fermo restando l'obbligo di eventuale riduzione al fine di assicurare il rispetto del limite massimo per retribuzioni o emolumenti comunque denominati a carico delle finanze pubbliche ai sensi dell'art. 23-ter della citata L. 201/2011;

DATO ATTO che le somme che verranno liquidate al dott. Andrea Pirrottina per l'attività svolta sono poste a carico del bilancio dell'I.R.Vi.T (Istituto Regionale per le Ville Tuscolane) e pertanto alcuna spesa graverà sul bilancio della Regione;

DECRETA

per i motivi esposti in premessa, parte integrante e sostanziale del presente decreto:

di nominare il dott. Andrea Pirrottina quale Revisore dei conti unico dell'I.R.Vi.T.(Istituto Regionale per le Ville Tuscolane), ai sensi dell'articolo 11 comma 4 della Legge Regionale n. 43 del 6 novembre 1992 e ss.mm.ii.;

di nominare il dott. Tito Flavio Scibetta, quale revisore dei conti unico supplente dell'I.R.Vi.T (Istituto Regionale per le Ville Tuscolane), per la durata di 3 (tre) anni a titolo gratuito, ai sensi dell'articolo 11 comma 5 della citata L.R. 43/1992;

di stabilire la durata dell'incarico in 3 (tre) anni, con decorrenza dalla data di adozione del presente decreto;

di riconoscere al dott. Andrea Pirrottina, per l'espletamento dell'attività di Revisore dei conti unico, un compenso annuo, lordo onnicomprensivo, di euro 2.000,00 in continuità con quello percepito dal precedente revisore dei conti unico;

Le somme che verranno liquidate al dott. Andrea Pirrottina per l'attività svolta sono poste esclusivamente a carico del bilancio dell'I.R.Vi.T.(Istituto Regionale per le Ville Tuscolane) e pertanto alcuna spesa graverà sul bilancio della Regione;

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi);

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e notificato ai diretti interessati e, via PEC, all'I.R.Vi.T.

IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti